CAMERA DEI DEPUTATI N. 4601

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ARMOSINO e PREARO

Presentata il 23 novembre 1967

Costituzione dei consorzi per la difesa contro i danni provocati dalla grandine alla viticultura

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È dal 1884 che nel Parlamento italiano, quasi senza intervalli, si susseguono interpellanze e proposte di legge per rimediare in qualche modo ai danni provocati dalla grandine all'agricoltura, ma il problema resta tuttora insoluto.

In verità sembrò ad un certo momento che si fosse aperto uno spiraglio con la legge del 21 luglio 1960, n. 739, che stabilisce contributi statali per ovviare sia a calamità naturali che ad « eccezionali avversità atmosferiche », ma la grandine per il suo carattere locale e ricorrente venne considerata come una « normale » avversità atmosferica, anche là dove distrugge ogni vegetazione e crea la terra bruciata arrecando spesso maggiori danni delle altre calamità.

Seguendo questa interpretazione, ne consegue che quanto più la grandine flagella con frequenza determinate zone, tanto più diventa in esse un fenomeno normale e ne consegue pure che si potrebbero ritenere calamità normali nel Polesine le alluvioni appunto perché si ripetono più frequentemente ed ivi sono, per così dire, di casa !

Amiamo pensare che questa ristrettiva e piuttosto... peregrina interpretazione nasca non tanto da avversione al buon senso, quanto piuttosto dalla scarsità del finanziamento a disposizione della legge.

Così, durante quasi un secolo, il problema della difesa contro i danni della grandine non ha fatto alcun serio passo innanzi non solo per le molteplici difficoltà giuridiche ed oneri finanziari che comportava, ma anche e soprattutto per ragioni di attuazione pratica.

Infatti anziché restringere, almeno inizialmente ed in fase sperimentale, il campo legislativo alla grandine, lo si è voluto estendere alle gelate, brinate, alluvioni, siccità e perfino alle malattie delle piante creando un carro di tali dimensioni ed altezza che è un vero miracolo se riesce non già a muoversi, ma semplicemente a reggersi in piedi. Si sa inoltre per esperienza che un simile mastodontico carro corre il sicuro rischio di creare un esercito di impiegati necessari per rilevare e controllare una gamma così imponente e disparata di danni e di accrescere di conseguenza in tale misura i costi di amministrazione che per erogare, ad esempio, cento lire all'agricoltore danneggiato, se ne dovrebbero spendere circa trecento in oneri burocratici.

In questo quadro rientra l'ultima proposta di legge, il « Fondo di solidarietà nazionale », attualmente all'esame della Commissione dell'agricoltura, concepito come una panacea a tutte le calamità atmosferiche e naturali, a cui soggiace l'agricoltura.

In verità la costruzione si presenta bellissima, poetica ad un primo e superficiale sguardo d'insieme, ma a chi la consideri più profondamente, con occhio critico, com'è doveroso, si rivela insostenibile e dannosa, quasi un *monstrum* giuridico, politico e pratico.

Il « Fondo di solidarietà nazionale » – sia detto con buona parte dei suoi proponenti – è una assurdità sia dal punto di vista giuri-

dico perché costituisce lo Stato debitore davanti agli agricoltori e l'obbliga a risarcire danni da esso non provocati, sia dal punto di vista politico perché mette il Governo nella condizione di perenne accusato da parte degli agricoltori non indennizzati o non soddisfatti della misura dell'indennizzo e sia infine dal punto di vista pratico perché l'onere burocratico sarà molto maggiore dell'effettivo risarcimento dei danni.

Per raggiungere il porto conviene perciò tenere una rotta diversa da quella battuta nell'altro e nel presente secolo oscillante tra due estremi: tra il « tutto » auspicato ed il « nulla » ottenuto.

Difatti gli agricoltori italiani, in attesa che i loro legislatori risolvessero integralmente il problema delle calamità naturali ed atmosferiche, erano e sono ancora attualmente costretti, per assicurare il valore dei loro prodotti dalla grandine, a rivolgersi alle società di assicurazione, i cui alti premi, soprattutto a causa dell'esiguo numero di assicurati, costituiscono già una grandinata in partenza.

Il problema non è insolubile se è stato affrontato e risolto recentemente, sul piano nazionale, dalla Francia e dalla Svizzera con piena soddisfazione degli agricoltori, e, sul piano regionale, dal Friuli-Venezia Giulia con la legge 29 dicembre 1965, n. 33.

Ammaestrati dalle delusioni del passato e dalle recenti realizzazioni estere, con questa proposta di legge pensiamo che sia cosa saggia e realistica, almeno inizialmente ed in via sperimentale, limitare il già di per sé complesso problema della grandine al solo settore viticolo, rinviando ad un secondo momento il settore frutticolo, d'altronde solo in parte esposto, come la vite, ai danni della grandine.

La limitazione al settore viticolo trae la sua giustificazione da tre dati di fatto obiettivi:

Il primo è che la vite, per il suo ciclo vegetativo e produttivo protraentesi anche fino alla seconda metà di ottobre, risulta più esposta delle altre culture al flagello della grandine.

Il secondo è che la vite, essendo una pianta pluriennale, non riesce agevole sostituirla con altre piante annuali, specialmente nei terreni che sono fatti, si direbbe, per la vite.

Il terzo è che l'Italia è diventata in questi ultimi anni, se non per qualità, certamente per quantità, la prima nazione vinicola del mondo.

Sarebbe una grave contraddizione se Governo e Parlamento, mentre da una parte con alcuni provvedimenti veramente fondamentali ed innovatori – quali quelli concernenti le zone tipiche, il catasto viticolo ed i disciplinari vinicoli – hanno mirato a tutelare la qualità dei vini, dall'altra parte non provvedessero anche a difendere il valore dei vitigni e delle uve, da cui i vini derivano, proprio in vaste zone, come quelle astigiana e veronese, le quali, se sono tra le più esposte alla grandine, hanno anche una forte vocazione viticola e sono le maggiori produttrici di vini tipici e pregiati.

Lasciando le cose allo stato attuale, si corre sempre più il rischio che, all'interno delle stesse zone tipiche, la vite tenda ancora a scendere dal colle, sua naturale sede, verso la valle od il fondo valle, meno battuti dalla grandine, con conseguente aumento della quantità e peggioramento della qualità del prodotto: il che rappresenta esattamente l'opposto di ciò che si auspica.

Enunciati così i motivi che ci hanno indotto a limitare nella fase iniziale la nostra proposta di legge alla viticoltura, resta da dire circa il suo costo e la sua pratica attuazione.

È anzitutto giusto e morale che i viticoltori non si attendano tutto dallo Stato, ma che siano essi a prendere l'iniziativa della difesa dei loro interessi e che siano essi a sopportarne l'onere finanziario maggiore, a cui si aggiungerà il contributo solidaristico e non indifferente da parte dello Stato del 40 per cento e delle province del 10 per cento.

Le quote fissate in lire 20 mila per ettaro di vigneto con produzione tipica e di lire 15 mila per ettaro di vigneto con produzione non tipica sono agevolmente sopportabili e certamente molto inferiori ai costi di assicurazione praticati attualmente dalle Società assicurative.

Da un calcolo fatto intorno alla viticoltura della provincia di Asti, presa come termine di riferimento e costituita da 41 mila ettari di vigneto con produzione tipica, si rileva che i viticoltori verseranno, quali loro quote, oltre 800 milioni che, aggiunti al contributo dello Stato e della provincia, faranno affluire 1 miliardo e 200 milioni al consorzio antigrandine astigiano.

La provincia di Alessandria con una superficie a vite maggiore ricaverà complessivamente 1 miliardo e 400 milioni e la provincia di Como con una superficie a vite minore circa 500 milioni.

In complesso la zona tipica piemontese facente capo ad Asti avrà a disposizione oltre 3 miliardi di lire, mentre le altre province

piemontesi con produzione tipica e non tipica potranno disporre di oltre un miliardo.

Le province venete facenti capo a Verona è prevedibile che arrivino ad un fondo antigrandine di circa 5 miliardi. Il fondo per risarcimento danni grandine in tutta la valle padana dovrebbe aggirarsi sui 15 miliardi sufficienti per far fronte ai bisogni, qualora si consideri che vengono esclusi dall'indennizzo i danni inferiore al 30 per cento.

Siccome la costituzione dei consorzi di difesa antigrandine è libera, si può presumere che le zone con minore grandinosità vi rinuncino e che praticamente la legge sia destinata ad operare prevalentemente nella valle padana o nella sola valle padana. In questo caso l'onere che lo Stato dovrà sopportare annualmente, sarà più modesto di quanto generalmente si crede: dovrebbe restare al di sotto dei 4 miliardi.

Questa somma, che rappresenta poco più di una goccia nel fiume della spesa statale di oltre 8.000 miliardi, contribuirebbe tuttavia a risolvere un angoscioso problema sociale: quello di dare la tranquillità e la sicurezza a vaste plaghe italiane.

Pensiamo che questa spesa sia doverosa in una nazione, come la nostra, che si vanta di essere sociale.

Confessiamo che, oltre a motivi evidenti di semplificazione, proprio per una ragione di solidarietà e socialità che informa la presente proposta di legge, abbiamo trascurato i suggerimenti di coloro che avrebbero voluto stabilire una quota diversa per ettaro, a seconda della maggiore o minore « grandinosità » della zona: ciò sarebbe come se gli assicurati alle mutue contro le malattie pagassero più o meno a seconda della loro « morbosità » !

A dire il vero, era nostro desiderio proporzionare le quote per ettaro di vigneto al valore del vino prodotto od introdurre almeno una differenziazione tra le zone produttrici di vino a denominazione controllata e le zone produttrici di vino a denominazione controllata e garantita, ma allo stato attuale delle cose, ciò non risulta possibile perché mancano, tra l'altro, il catasto viticolo ed i disciplinari di molti vini.

Nulla vieta che in futuro, quando i consorzi di tutela dei vini tipici saranno pienamente funzionanti, si possano cambiare le attuali quote per ettaro in quote per litro, proporzionate al valore del vino, e che i consorzi di difesa antigrandine diventino, anche sul piano normativo, un'appendice od un'integrazione dell'attività dei consorzi per la tutela dei vini così da conglobare in un unico consorzio tutta la tutela vinicola di una organica zona.

Con la nostra proposta si tende a dare la massima libertà di azione e responsabilità alla categoria vitivinicola, la quale può prendere quelle iniziative che crede più adatte nel proprio interesse.

Ed è proprio nello spirito di questa libertà che si è previsto con l'articolo 6 la facoltà di integrare la difesa passiva con quella attiva, benché quest'ultima abbia conseguito risultati non confortanti od almeno discordanti.

Noi riteniamo che non sia bene rinunciare aprioristicamente alla difesa attiva, anche se essa finora ha messo in luce prevalentemente la sproporzione tra la massa delle forze scatenate dalla natura e la pochezza dei mezzi in possesso dell'uomo per combatterle, perché la scienza può fornire domani quei mezzi validi che non è riuscita a trovare fino ad oggi.

Concludendo, la nostra proposta di legge – com'è d'altronde facile rilevare – si distacca notevolmente dalle altre precedenti proposte non solo perché limita il proprio campo d'azione ai danni provocati dalla grandine nello specifico settore viticolo, non solo perché si basa sull'iniziativa ed autogoverno della categoria interessata, la quale per prima deve concretamente muoversi per tutelare se stessa e deve prima cercare la solidarietà nel suo seno se vuole poi ottenere la solidarietà dello Stato e delle province, ma anche perché con la procedura rapida contemplata nell'articolo 3 (costituzione di un comitato comunale consultivo di tre membri sulle cui proposte si pronuncia inappellabilmente un comitato provinciale deliberativo, formato pure di tre membri e presieduto dall'ispettore agrario), riducendo al minimo il giro burocratico, mira ad impedire che alla già troppo lunga catena di enti elefantiaci e costosi se ne aggiunga ancora un altro, parimenti elefantiaco e costoso, quale sarebbe necessariamente quello prefigurato con l'ecumenico « Fondo di solidarietà ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Contro i danni della grandine alla viticultura possono essere costituiti, fra i titolari delle imprese agricole, dei consorzi di difesa a base provinciale.

ART. 2.

I consorzi provinciali diventano obbligatori quando vi aderiscano i titolari di imprese agricole che rappresentino almeno il 51 per cento della superficie coltivata a vite in una determinata provincia.

ART. 3.

Per la valutazione dei danni è istituito in ogni comune un comitato consultivo di tre membri. In ogni provincia è istituito un comitato deliberativo di tre esperti, presieduto dall'ispettore agrario, che decide senza appello. Il danno è risarcibile qualora superi il 30 per cento del valore dei frutti pendenti.

ART. 4.

La liquidazione dei danni è per il 50 per cento a carico del consorzio nella cui provincia si verifica il danno e per il restante 50 per cento a carico dei consorzi delle altre province della regione. Al fine di ripartire ulteriormente l'onere dei danni è data facoltà ai consorzi di una regione di riassicurarsi con i consorzi di altre regioni.

ART. 5.

Al finanziamento della gestione dei consorzi si provvede:

a) con il versamento da parte dei consorziati di lire 20.000 per ettaro di vitigni compresi in zone a denominazione di origine controllata o di origine controllata e garantita, lire 15.000 per ettaro di vitigni non compresi in zone a denominazione di origine controllata e rispettivamente di un quinto per ettaro di vitigni a cultura promiscua;

b) con un contributo del 40 per cento da parte del Ministero dell'agricoltura e del 10

per cento da parte delle amministrazioni provinciali interessate rispetto alla somma versata dai consorziati.

ART. 6.

È data facoltà ai consorzi di integrare la difesa passiva con quella attiva.

ART. 7.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i ministri interessati, saranno emanate le relative norme di attuazione dei consorzi.